



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA
SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

PEC

Allo Sportello Unico Attività Produttive di
Bolzano Vicentino (VI)
suap.vi@cert.camcom.it

Oggetto: Pratica n. 04801000284-05082022-1659 - SUAP 3305
Ditta Brenta Recycling Srl - Stabilimento di Bolzano Vicentino (VI), Via Marconi, nn. 3-5
Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale di stabilimento in possesso di AUA.
Trasmissione provvedimento provinciale n. 285/2022 del 16/12/2022 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto, con la presente si provvede a trasmettere il provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

Il presente provvedimento sostituisce il precedente, n. 198/2021 del 01/09/2021 e sarà efficace dalla data di rilascio da parte del SUAP della nuova Autorizzazione Unica Ambientale.

Si chiede di trasmettere allo scrivente Servizio per gli adempimenti di nostra competenza ed i controlli successivi, copia del Vostro provvedimento conclusivo e della notifica alla ditta, ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento, con comunicazione della data di effettivo rilascio.

Si segnala che l'efficacia del provvedimento provinciale è subordinata al rilascio da parte dello Sportello Unico e che l'esercizio di attività privo di autorizzazione, costituisce reato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Distinti Saluti

Sottoscritto dal Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Filippo Squarcina
con firma digitale

n. 1 Allegato: Provvedimento provinciale n. 285/2022 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.





PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro: **285/2022** del **16/12/2022**

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Impresa: BRENTA RECYCLING SRL

Sede legale: Via Martiri della Libertà, n. 16/A, 35010 Grantorto (PD)

Sede operativa: Via Marconi, nn. 3-5, 36050 Bolzano Vicentino (VI)

IL DIRIGENTE

Preso atto che con prot. n. 33501 del 12/08/2022 è stata acquisita agli atti della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP territorialmente competente presentata dall'impresa in oggetto;

Vista la precedente Autorizzazione Unica Ambientale n. 03/2021 del 30/12/2021 prot. n. 0013055 rilasciata dal SUAP del Comune di Bolzano Vicentino (VI) che comprende i seguenti titoli abilitativi:

Titoli abilitativi in materia ambientale contenuti nell'A.U.A. vigente
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Dato atto che con la suddetta domanda, l'impresa chiede la modifica dei seguenti titoli abilitativi:

Titoli abilitativi in materia ambientale per i quali il Gestore chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di acque meteoriche di dilavamento non recapitanti in pubblica fognatura (rilascio nuovo titolo abilitativo)
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (modifica sostanziale)

Considerata la nota prot. n. 42870 del 20/10/2022 con la quale la Provincia ha indetto la Conferenza di Servizi semplificata ed ha comunicato al SUAP territorialmente competente le integrazioni/informazioni necessarie per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da richiedere all'impresa e ai soggetti competenti in materia ambientale;

Considerate le valutazioni/prescrizioni pervenute da parte del Consorzio di Bonifica Brenta (prot. n. 39491 del 29/09/2022);

Considerato che il SUAP ha trasmesso le integrazioni pervenute dall'impresa (prot. n. 47193 del 21/11/2022 e n. 47269 del 22/11/2022);

Considerato il parere trasmesso da Viacqua Spa, in qualità di Gestore della pubblica fognatura (prot. n. 50172 del 13/12/2022);

Preso atto che, in merito agli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera, da parte del Comune di Bolzano Vicentino (VI) entro i termini previsti non sono pervenuti elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

Preso atto che il Comune di Bolzano Vicentino (VI) non si è espresso in merito agli aspetti relativi al rumore e che la ditta, nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, non ha richiesto il relativo titolo abilitativo che pertanto non verrà ricompreso nel presente provvedimento;

Richiamata in ogni caso la competenza comunale in materia di impatto acustico anche ai fini della verifica di quanto dichiarato/comunicato dall'impresa e dell'assunzione di eventuali determinazioni in via di autotutela;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determina del Segretario generale n. 256 del 26/02/2021) che è di giorni 120/150 (ID Proc. 947);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 77 del 16/11/2022 di conferimento dell'incarico di direzione dell'Area Tecnica dell'Ente;

ADOPTA

il presente provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A), contenente i seguenti titoli:

Titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di acque meteoriche di dilavamento non recapitanti in pubblica fognatura
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

INFORMA

L'impresa dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate negli allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- "Allegato Scarichi in recapito diverso dalla fognatura"
- "Allegato Emissioni in atmosfera"
- "Allegato Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al n. 1/2021"

AVVERTE CHE

1. Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a partire dal rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente;
2. l'azienda è tenuta a verificare periodicamente il rischio di deterioramento dell'ambiente esterno (es. contaminazione dei terreni e delle acque in caso di sversamenti accidentali/incendi interessanti il perimetro aziendale) ed adottare le opportune azioni di prevenzione, ad esempio, la predisposizione di un sistema di chiusura dei propri scarichi delle acque meteoriche prima del recapito finale e la formazione del personale addetto alla gestione di tali eventi;
3. nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, ai sensi della DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013;
4. in caso di chiusura dello stabilimento, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e allo Sportello Unico.

TRASMETTE

Il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e per il contestuale inoltro ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento.

INFORMA CHE

l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori rimangono in capo all'autorità competente così come definita dalla normativa settoriale vigente.

Sottoscritto dal Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Filippo Squarcina
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO SCARICHI IN RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA

Il presente allegato, costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito dello scarico di acque meteoriche provenienti dall'Impresa **Brenta Recycling s.r.l.** nello stabilimento sito in Via Marconi nn. 3-5 nel comune di **Bolzano Vicentino (VI)**.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152, Testo Unico Ambientale, e in particolare:

- l'articolo 113 comma 1, lettera b) che stabilisce che le regioni disciplinano ed attuano “ *i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.*”
- l'articolo 124 detta i *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico.

Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 8 dicembre 2009, di approvazione del Piano di Tutela delle Acque, e le successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare con l'art. 39 la Regione Veneto ha dato attuazione all'art. 113 del D.Lgs. 152/06.

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 80 del 27 gennaio 2011 “Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque”.

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1770 del 28 agosto 2012 “Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009. Precisazioni”.

Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985 n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 5 comma 2 lettera a) che assegna alla Provincia l'esercizio delegato del controllo preventivo “autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all'art 49 lettera c)” e l'art. 49 lettera c punto 2 che classifica come impianti di Seconda Categoria, “gli impianti di depurazione gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti”.

Parere n. 02/1219 della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente sui criteri operativi per la gestione delle acque meteoriche di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

- La ditta svolge attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata e precisamente recupero di plastica mediante attività di triturazione e macinazione di materiali plastici e stoccaggio di carta, nonché attività di estrusione di materie plastiche per la produzione di granulo.
- La ditta ha presentato istanza di autorizzazione allo scarico in acque superficiali (tratto tombinato della roggia Fontana Pasini) delle acque meteoriche di dilavamento di porzioni di piazzale utilizzate per lo stoccaggio di rifiuti relativamente allo stabilimento sito in Via Marconi nn. 3-5 nel comune di Bolzano Vicentino (VI).
- Le porzioni di piazzale destinate ad eventuale stoccaggio di rifiuti e EoW (End of Waste) occupano una superficie di 2.000 mq e sono dotate di sistema di raccolta acque costituito da pozzetti con caditoia.
- Viene prevista l'installazione di un sistema di trattamento in continuo delle acque meteoriche di dilavamento dimensionato per una portata pari a 30 l/s. L'impianto è essenzialmente costituito da un dissabbiatore DSB e da un

separatori oli DSL (due vasche DSL1 e DSL2). Le sezioni di dissabbiatura e disoleazione sono realizzate all'interno di vasche separate. Il disoleatore DSL2 verrà attrezzato al suo interno con un filtro in coalescenza.

- Le vasche avranno le seguenti dimensioni (in cm):

DSB: vasca separazione fanghi Ø 250 x 215 H

DSL1: vasca di disoleazione Ø 200 x 215 H

DSL2: vasca di disoleazione coalescente Ø 200 x 215 H.

- Si ritiene opportuno prescrivere la tenuta di un quaderno di manutenzione in cui registrare gli interventi di manutenzione dell'impianto di depurazione con obbligo di registrazione entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento ai fini di una maggior puntualità nella gestione dell'impianto oltre che ad una più efficace azione di controllo da parte degli Organi preposti.

ELENCO DEI PARERI/NULLA OSTA/CONCESSIONI RICEVUTE DA ALTRI ENTI:

- Viacqua S.p.A., con nota del 12/12/2022 prot. n. 2022.0016117, agli atti con prot. N. 50172 del 13/12/2022, ha comunicato che: *"non sono presenti pozzi o derivazioni pubbliche di acqua ad uso potabile in gestione alla scrivente nel raggio di 200 metri dallo scarico dello stabilimento in oggetto"*.
- Concessione idraulica datata 20/09/2022, agli atti con prot. n. 39491 del 29/09/2022, rilasciata dal Consorzio di Bonifica Brenta per il *"mantenimento di scarichi di acque meteoriche provenienti da edifici industriali nella roggia Fontana Pasini, in Comune di Bolzano Vicentino, Fg. 12, mapp. 146, 204, 285"*, ed in particolare di *"tre punti di scarico di acque meteoriche nel tratto tombinato della roggia Fontana Pasini"*.

TIPOLOGIA SCARICHI AUTORIZZATI CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

Tipologia reflui scaricati	Corpo ricettore
Meteoriche prima e seconda pioggia	Roggia Fontana Pasini

PRESCRIZIONI:

- ai sensi della L.R. n. 33/85 art. 49, l'avvio dell'impianto è subordinato alla presentazione, all'autorità di vigilanza (Provincia ed ARPAV), del certificato di regolare esecuzione dell'opera rilasciato dal direttore dei lavori
- il pozzetto di campionamento fiscale, posto a valle dell'impianto di depurazione, deve essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), deve essere sempre accessibile da parte delle autorità competenti al controllo, deve essere idoneo per i prelievi e le misure di portata e deve essere indipendente da eventuali apporti di altre acque reflue.
- l'Impresa, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio, analisi allo scarico, indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. Le analisi devono essere effettuate nella tempistica e per i parametri sotto riportati:

Punto di prelievo	Periodicità analisi	Parametri minimi da analizzare
Pozzetto fiscale	una volta all'anno a partire dalla data del presente provvedimento, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo	pH, COD, conducibilità (facoltativo), solidi sospesi totali, ferro, rame, cadmio, alluminio, zinco e idrocarburi totali.

Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo (in cui dovrà essere riportato anche il metodo di campionamento) da allegare al rapporto di prova. Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative e meteorologiche ritenute dal tecnico

responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo;

d) la ditta dovrà dotarsi di un quaderno di manutenzione in cui registrare, entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento, le seguenti operazioni:

- svuotamento periodico delle vasche di dissabbiatura/disoleatura dai residui pesanti e dagli olii, pulito o sostituito il filtro a coalescenza, secondo la frequenza stabilita dal progettista/fornitore dell'impianto, al fine di garantire il sufficiente volume di accumulo, come progettualmente individuato nonché il perfetto funzionamento del depuratore;
- altri interventi di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguiti sull'impianto di depurazione;
- eventuali rotture o disfunzioni del dispositivo di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento e/o dell'elettropompa sommergibile e la data di ripristino della funzionalità degli stessi;

Il citato quaderno dovrà essere messo a disposizione dell'autorità di controllo;

e) la ditta deve provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto dello scarico nel corpo recettore o di determinare un peggioramento della qualità dello scarico, segnalando tempestivamente alla Provincia e all'A.R.P.A.V. di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare agli impianti;

f) lo scarico autorizzato con il presente provvedimento, deve rispettare i limiti di seguito indicati:

Punto di prelievo	Corpo Ricettore	Limiti allo scarico da rispettare
Pozzetto fiscale	Roggia Fontana Pasini	Tabella 3 colonna "Scarico in acque superficiali" dell'allegato 5 alla parte III del decreto Legislativo 152/06 e s.m.i

g) i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

AVVERTENZE:

Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del d.lgs. n. 152, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato.

Tutte le modifiche dell'impianto di depurazione devono essere comunicate preventivamente alla Provincia che valuterà l'eventuale necessità di un'autorizzazione preventiva alla modifica e l'eventuale necessità di una verifica della funzionalità e potenzialità dell'impianto stesso.

L'eventuale trasferimento, ampliamento, o ristrutturazione dell'insediamento, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico a norma dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.

La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.

Dovranno essere osservate tutte le condizioni contenute nella concessione idraulica rep. n. 1849 del 13/03/2018, rilasciata dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia depurate.

INFORMAZIONI:

Il presente atto è rilasciato ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri Enti, comprese quelle

comunali in materia urbanistica, edilizia ed igienico sanitaria, dei Consorzi di Bonifica e della Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Operativa Unità organizzativa Genio Civile di Vicenza, relativamente agli aspetti idraulici.

Il Responsabile del Servizio Ambiente


Dott. Edoardo Tobaldo

Sottoscritto dal Dirigente dell'Area Tecnica

Dott. Ing. Filippo Squarcina
con firma digitale

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott.ssa Maria Luisa Cogo



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieveo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, definito come “*Allegato Emissioni in atmosfera*” e costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito delle emissioni in atmosfera provenienti dall'Impresa Brenta Recycling Srl nello stabilimento sito in via Marconi n. 5, nel comune di Bolzano Vicentino.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Parte V, e successive modifiche e integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128.

Legge Regionale 33/85.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

- Lo stabilimento è autorizzato con AUA n.03/2021 del 30/12/2021.
- La ditta effettua attività di raccolta di rifiuti solidi non pericolosi con fasi significative di:
 - macinazione e granulazione di materie plastiche con emissioni afferenti al camino n. 1 previo trattamento con sistema di abbattimento (filtro a maniche);
 - densificazione ed estrusione (camino n.2, con filtro a maniche).
- La modifica riguarda:
 - collegamento delle emissioni del densificatore al nuovo camino n.3, provvisto di scrubber.

ELENCO DEI PARERI RICEVUTI DA ALTRI ENTI E CONSIDERAZIONI:

- Da parte del Comune di Bolzano Vicentino, entro i termini previsti, non sono pervenuti elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.
- Si richiama il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 128/10.

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI:

Il presente atto è subordinato all'osservanza

- dei seguenti obblighi:

1. Deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all'ARPAV, la data di messa in esercizio dei nuovi impianti (**comunicazione di avvio impianto**). Il termine per la messa a regime dell'impianto coincide con la messa in esercizio dello stesso.
2. Deve essere effettuato un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata dei nuovi impianti a regime, trasmettendone gli esiti alla Provincia entro i successivi 45 giorni (**comunicazione esiti primo controllo**) e dando comunicazione ad ARPAV con almeno 15 giorni d'anticipo della data in cui intende effettuare i prelievi.

- delle seguenti prescrizioni:

3. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

Camino n.	Quota (m)	Portata (Nm ³ /h)*	Parametri	Limiti (mg/Nm ³)
1	9	12.000	Polveri	15
2	9	12.600	Polveri	15
2	9	12.600	COT	50 come Carbonio
3	9	10.800	COT	50 come Carbonio

* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.

4. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (**registro controlli analitici**) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
5. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/; tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche diverse, previa comunicazione ad ARPAV, che si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo dei punti per la misura dei diversi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e smi.
6. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e riportati nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
7. Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore (**anche di un singolo valore delle tre prove che concorrono al dato medio**), le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
8. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e mettere a disposizione dell'autorità di controllo. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (**registro manutenzioni impianti di abbattimento**) da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06.
9. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia e al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.

10. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).

AVVERTENZE:

- a) Il presente provvedimento è valido unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata alla stessa; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento o al rinnovo del presente provvedimento.
- b) Quanto sopra è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni, pareri ed altro di competenza di altri Enti.
- c) Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.
- d) Per quanto non disposto con il provvedimento di Autorizzazione, la ditta deve rispettare quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06.
- e) Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia, ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta.
- f) L'eventuale trasferimento o ampliamento dello stabilimento comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.
- g) La Provincia si riserva la facoltà di modificare e integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

Il Responsabile del Procedimento
dott. Edoardo Tobaldo

Sottoscritto dal Dirigente Area Tecnica
Ing. Filippo Squarcina
con firma digitale

SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO

(importante considerare le indicazioni sotto riportate)

Ditta:

Attività produttiva svolta:

Camino n. __ Relativo all'impianto di _____

Portata delle emissioni _____ Temperatura fumi _____

Portata delle emissioni secca _____ Portata delle emissioni normalizzata _____

Tenore di ossigeno* _____ Umidità ** _____

**(da riportare solo per processi di combustione)*

*** (da esprimere in percentuale Volume/Volume)*

Parametro _____ Data _____

1) dalle ore _____ alle ore _____

2) dalle ore _____ alle ore _____

3) dalle ore _____ alle ore _____

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Metodiche utilizzate per il campionamento e/o
analisi _____

Risultati analitici

Risultato prelievo 1

Valore di concentrazione

Risultato prelievo 2

Valore di concentrazione

Risultato prelievo 3

Valore di concentrazione

Risultato Valore di concentrazione medio

Tutti i dati grezzi, la strumentazione di prelievo e le ulteriori precisazioni analitiche dovranno essere dettagliate in un documento allegato (verbale di campionamento a firma del tecnico e/o relazione del professionista incaricato) che dovrà riportare, con preciso riferimento ai rapporti di prova relativi:

1. che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile (contestualizzato) od, eventualmente, motivare una situazione difforme;
2. la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento ed eventuali modifiche fatte;
3. la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla *loro* rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
4. dati grezzi relativi alle misure e ai campionamenti effettuati;
5. motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi;
6. a precisazione di eventuali scelte, presentare eventualmente dati grezzi, curve delle misure effettuate con analizzatori in continuo.

(*)

Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell'art. 271 del D. Lgs 152/2006 per il campionamento e la misura delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

- il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- il tempo di campionamento di un singolo prelievo deve essere di un'ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Tempi di campionamento diversi devono essere motivati;
- eventuali difformità emerse in sede di analisi (anche relative ad un singolo campionamento) devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.

- CARATTERISTICHE DEL TRONCHETTO DI PRELIEVO.



TRONCHETTO FILETTATO

DA PREDISPORRE SUL CONDOTTO DI EMISSIONE
OGGETTO DI CONTROLLO

Completo di tappo femmina filettato e


flangia filettata con foro centrale da 80 mm

(che si possano avvitare al tronchetto anche alla temperatura di esercizio del condotto.)



SEZIONE A-A

- CARATTERISTICHE FLANGIA UNIVERSALE.



d = da 79 a 85 mm (sono raccomandati diametri da 125 a 130 mm per camini con diametro interno > 700 mm)

g = da 160 a 200 mm

l = inferiore o uguale a 120 mm



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA
SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nievio, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE

CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AL N. 1/2021

Il presente allegato, costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata dalla Ditta **Brenta Recycling S.r.l.** (p.iva: 04801000284) per lo stabilimento di via Marconi n. 5 in Comune di Bolzano Vicentino (VI).

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

D.M. 05/02/98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero" e s.m.i.;

D.M. 21/07/1998 n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

D.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale";

L.R. del Veneto n. 3/2000 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";

Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 "Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs.152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata";

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.";

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia";

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

la Ditta Brenta Recycling S.r.l. (p.iva: 04801000284) per lo stabilimento di via Marconi n. 5 in Comune di Bolzano Vicentino (VI), ha l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 3/2021 rilasciata dal SUAP del Comune di Bolzano Vicentino, che comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006, per l'installazione di nuovo stabilimento;
- comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 per la gestione dei rifiuti delle tipologie di cui ai punti 1.1 (R13), 6.1 e 6.2 (R13 - R3) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

la Ditta è iscritta al n. 1/2021 del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata;

la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 33501 del 12/08/2022, ha presentato richiesta di modifica dell'AUA per: Autorizzazione agli scarichi di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale o su suolo o in condotta acque meteoriche (rilascio nuovo titolo abilitativo) e Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (modifica sostanziale);

la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. 47193 del 21/11/2022, ha inviato le integrazioni richieste con nota della Provincia prot. 47269 del 22/11/2022; per il titolo relativo all'attività di recupero rifiuti sono previste modifiche del lay out dell'impianto; non vi sono modifiche dei quantitativi totali, annuali e istantanei, dei rifiuti gestiti;

la Ditta ha presentato la polizza fideiussoria, prevista dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014, con scadenza il 12/03/2038 (acquisita agli atti con prot. 31250 del 20/07/2021).



ELENCO DEI PARERI/NULLA OSTA/CONCESSIONI RICEVUTE DA ALTRI ENTI:

non sono pervenute osservazioni ostative da parte del Comune in merito all'attività di recupero rifiuti in oggetto.

ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI:

1)	Tipologia D.M. 05/02/1998 allegato 1, suball.1	1.1 rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi
	Codice C.E.R.	150101 150105 150106 200101
	Attività di recupero (D.M. 05/02/1998)	Messa in riserva (R13)
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	5 t
Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)		1'500 t/anno

2)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusioni dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici
	Codice C.E.R.	020104 150102 170203 191204 200139
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	(R13) e (R13-R3) - 6.1.3
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	40 t (R13) 165 t (R13-R3)
Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)		2'700 t/anno (R13) 1'300 t/anno (R13-R3)

3)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1	6.2 sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche
	Codice C.E.R.	070213 120105 160119 170203
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	(R13) e (R13-R3) - 6.2.3
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	30 t (R13) 65 t (R13-R3)
Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)		2'700 t/anno (R13) 1'300 t/anno (R13-R3)

PRESCRIZIONI:

- 1) La quantità massima di rifiuti in messa in riserva istantanea (R13) stoccabili nell'impianto è pari a 305 tonnellate.
- 2) La quantità massima in deposito temporaneo di rifiuti prodotti dall'attività è pari a 30 tonnellate di rifiuti non pericolosi.
- 3) La quantità massima di recupero dell'impianto (operazione R3) deve essere inferiore a 10 t/giorno.

AWERTENZE:

- 1) Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla Ditta.
- 2) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la Ditta, se necessario, dovrà fare pervenire alla Provincia il rinnovo delle polizze per via telematica tramite pec e con firma digitale ai fini della sottoscrizione del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.

3) In adempimento alle norme richiamate la Ditta è obbligata:

- a) ad inviare, tramite pec, copia del versamento dei **diritti di iscrizione**, previsti dall'art. 3 del D.M. 350/98, **entro il 30 aprile di ogni anno**; il versamento deve essere effettuato unicamente tramite il portale MayPay-Pagamenti sul sito della Provincia. In caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la Ditta non è legittimata ad esercitare l'attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;

b) a rinnovare la comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

4) L'attività deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.

5) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

6) Ai rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè come "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti". Le zone di deposito (messa in riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

7) Nel caso in cui la Ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in riserva dei rifiuti devono essere individuabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la Ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.

8) I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben individuabile.

9) L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La Ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell'attività.

INFORMAZIONI:

Si precisa che sulla base dell'art. 35, comma 3 della L.R. n. 3 del 21/01/2000 resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Funz. Andrea Baldisseri

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
(Ing. Filippo Squarcina)
con firma digitale



Comune di Bolzano Vicentino

Via Roma, 2 – 36050 Bolzano Vicentino (VI)
Codice Fiscale – Partita IVA 00524720240
Posta Elettronica Certificata (PEC): comunebolzanovic@legalmail.it
www.comune.bolzanovicentino.vi.it

Prot. n. vedi a lato

Imposta assoluta con marca da bollo da € 16,00
Codice identificativo n. 01192025970788del 19/03/2021
(conservata in originale dal richiedente)

Trasmessa tramite SUAP

Spett.le
BRENTA RECYCLING SRL
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 16/A
36010, Grantorto (PD)
Pec: brenta.recycling@pec.it

e p.c.

Regione Veneto- Direz. Ambiente e Transiz.
Ecologica – U.O. Qualità dell'aria e tutela
dell'ambiente
Calle Priuli- Cannareggio, 99
30121, Venezia, (VE)
Pec: ambiente@pec.regione.veneto.it

Spett.le
ARPA Veneto
Dipartimento Provinciale di Vicenza
Pec: dapvi@pec.arpav.it

Spett.le
Provincia di Vicenza
- Area Tecnica - Servizio Ambiente
- Servizio Gestione Documentale - Sistemi
Informativi e Centro Servizi - Albo On Line
Pec: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Spett.le
Consorzio Bonifica Brenta
Pec: consorzioBrenta@legalmail.it

Spett.le Viacqua S.P.A.
Pec: viacqua@pec.viacqua.it

Ufficio Edilizia Privata
Ufficio Ambiente

OGGETTO: Provvedimento conclusivo del procedimento SUAP - Rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 per il rilascio:

- Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di acque meteoriche di dilavamento non recapitanti in pubblica fognatura;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Impianto sito in VIA MARCONI n. 3 di Bolzano Vicentino (VI).

IL RESPONSABILE DEL SUAP

PREMESSO che Codesta ditta ha presentato istanza al SUAP in data 11/08/2022 (ID PRATICA 04801000284-05082022-1659) intesa al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 per:

- Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di acque meteoriche di dilavamento non recapitanti in pubblica fognatura;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Impianto sito in VIA MARCONI n. 3 di Bolzano Vicentino (VI).

RICORDATO che l'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 160/2010 prevede: *"Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente"*;

Vista la precedente Autorizzazione Unica Ambientale n. 03/2021 del 30/12/2021 prot. n. 13055 rilasciata dal SUAP del Comune di Bolzano Vicentino;

Preso Atto che in data 18.11.2022 la stessa ditta ha integrato come richiesto dalla provincia di Vicenza, Settore Ambiente;

DATO che in data 22.09.2022 è qui pervenuta la Concessione idraulica per il mantenimento di scarichi di acque meteoriche provenienti da edifici industriali nella roggia Fontana Pasini nel Comune di Bolzano Vicentino, FG 12, Mn 146-204, 285, del Consorzio di Bonifica Brenta N. Prot 139527/2022 del 22.09.2022;

DATO ATTO che in data 23.12.2022 è qui pervenuta l'Autorizzazione Unica Ambientale N° Registro: **285/2022** del **16/12/2022** dal dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Vicenza ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

VISTO il D.P.R. n. 160/2010;

IN OTTEMPERANZA alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4 del D.P.R. n. 59/2013;

con la presente, a chiusura del relativo procedimento amministrativo,

RILASCIATA

l'allegata Autorizzazione Unica Ambientale n. 285/2022 adottata in data 16.12.2022 dal dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Vicenza, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'attività svolta dalla ditta **BRENTA RECYCLING S.R.L.** con sede legale in Via Martiri della Libertà, 16/A, Grantorto (PD), nell'impianto sito in Via Marconi n. 3 di Bolzano Vicentino (VI), relativamente:

- Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di acque meteoriche di dilavamento non recapitanti in pubblica fognatura;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Relativamente all'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo, si dà atto che Codesta ditta ha provveduto al relativo adempimento con indicazione, contestualmente all'istanza presentata, dei codici seriali e delle relative date di acquisto che compaiono sulle marche da bollo.

A tal riguardo, si ricorda che - ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 10 novembre 2011 - Codesta ditta deve annullare le stesse, conservandone l'originale.

Raccomando la scrupolosa osservanza delle disposizioni e prescrizioni definite nell'allegata autorizzazione, si precisa che la stessa ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dalla data del presente provvedimento di rilascio ed è rinnovabile ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente viene trasmessa alla Regione Veneto- Direz. Ambiente e Transiz. Ecologica – U.O. Qualità dell'aria e tutela dell'ambiente, all'A.R.P.A.V. (Dipartimento Provinciale di Vicenza), alla Provincia di Vicenza (Area Tecnica – Servizio Ambiente), al Consorzio Bonifica Brenta, a Viacqua S.P.A., agli Uffici competenti Edilizia Privata e Ambiente presso questo Comune e alla Provincia di Vicenza per la pubblicazione all'Albo on-line.

Si precisa, infine, che avverso il provvedimento rilasciato, l'interessato può presentare ricorso:

- entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nei termini e modi previsti dal D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010;
- entro 120 giorni dal ricevimento del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971.

Bolzano Vicentino, 12.01.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP

Ing. Mirco Tagliaro

firmato digitalmente



Firmato digitalmente da:

TAGLIARO MIRCO

Firmato il 12/01/2023 14:35

Seriale Certificato: 1107334

Valido dal 24/01/2022 al 24/01/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Nota: Si precisa che la realizzazione di quanto autorizzato deve avvenire nel rispetto della vigente normativa edilizia, e previo ottenimento del relativo titolo, qualora dovuto.